

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i.: Art. 30 - Domanda della Società A.T.S. S.r.l., di rinnovo della concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 1 pozzo in Comune di Garzigliana ad uso processo produttivo.

(Pratica n. P12716 - Cod. Utenza TO02520) Assenso.

Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Ambiente della Città Metropolitana di Torino, ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R del 29.7.2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 2974 del 19.5.2025

Codice Univoco opera di presa: TO-P-10329.

"Il Dirigente (... omissis ...)";

DETERMINA

- 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i. il rinnovo della concessione per la derivazione d'acqua di falda superficiale, rilasciata con la D.D. n. 238-13627 del 31.3.2010 alla Società A.T.S. S.r.l., con sede legale in Comune di Garzigliana (TO), Piazza dell'Artigianato n. 16/18 – C.F. e P. Iva 07531930019 - e da essa originariamente richiesto per uso processo produttivo (*uso Produzione di beni e servizi di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.*) in misura di 3 l/s massimi e 0,63 l/s medi, per un volume medio annuo di 20.000 mc, derivati da n. 1 pozzo in Comune di Garzigliana descritto in premessa (nr. pr. **P12716** - Cod. Utenza **TO02520**);
- 2) di approvare il relativo disciplinare allegato al presente provvedimento a farne parte integrante, ad eccezione dell'articolo 8, che deve intendersi rettificato come segue: "*Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è rinnovata per un periodo di anni 15 (quindici) successivi e continui, decorrenti dalla data di scadenza del provvedimento che si rinnova e quindi fino al 31.3.2040.*"
- 3) di accordare il rinnovo della concessione per anni 15 (*quindici*) successivi e continui, decorrenti dalla data di scadenza del provvedimento che si rinnova, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di rinnovo della concessione;
- 4) di accordare il rinnovo della concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici, in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque;
- 6) di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;
- 7) di notificare il presente provvedimento al titolare dell'utenza in oggetto ed alla Regione Piemonte Direzione Ambiente;
- 8) di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33;

9) di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;

10) di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.

(...omissis)